



# **SCHEMA DI CONTRATTO**

# CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 60 MESI A FAVORE DI ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

CUI: S00225430164202200013 - CIG: 944551800A

# **TRA**

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, Via Mazzini n. 32/a, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Diomira Caterina Ida Cretti (Committente)





- con Determinazione del Direttore Generale n	•	_del	sono		
stati validati i lavori della Commissione e	d è stato	determinato	l'affidamento		
dell'incarico all'operatore economico		per l'es	secuzione del		
servizio oggetto della procedura di selezione;					

- è stata accertata in capo all'appaltatore la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del D. lgs. 50/2016;
- sono state acquisite dalla Stazione Appaltante le comunicazioni antimafia e non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011;
- è stata accertata in capo all'appaltatore la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 83 del D. lgs. 50/2016;
- è stata prodotta dall'appaltatore la dichiarazione prevista dall'art.1 comma 1 e 2 del DPCM 11.05.1991 n. 187;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

# ART. 1 - RAPPORTO

la Stazione Appaltante affida il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo i	n
favore di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, all'Appaltatoreco	n
sede in,, via/piazza,, P.IV	Α
, per il quale il legale rappresentante accetta e stipula, senz	:a
riserva alcuna, di eseguire il servizio affidato alle condizioni, nessuna esclusa, indicat	:e
negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale de	el
presente contratto ancorché non materialmente allegati e precisamente:	

- il Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta Economica;
- l'offerta Tecnica

con avvertenza che s'intendono espressamente richiamate le norme stabilite dai suddetti documenti, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto.

Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

# ART. 2 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO





In considerazione della particolare tipologia della prestazione, l'Appaltatore è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto ed il servizio non può essere ceduto né subappaltato a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Sarà consentita l'eventuale possibilità di affidare a terzi esclusivamente l'attività di formazione, laddove puntualmente indicato nei documenti di gara. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per Aler di risolvere il contratto ipso facto, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

# ART. 3 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Broker si impegna a garantire ad Aler supporto completo in materia assicurativa; in particolare il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di Aler e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- 1) Analisi dei rischi in capo ad Aler: sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo alla medesima e all'assetto normativo di riferimento.
- 2) Formulazione, entro il termine di 4 mesi dalla decorrenza del contratto, di uno specifico programma assicurativo, in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc., completi e confacenti alle esigenze di Aler tendente all'ottimizzazione delle coperture e finalizzato anche al conseguimento di economie di spesa, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione di Aler espressa nei modi di legge.
- 3) Costante monitoraggio del programma assicurativo di Aler, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'azienda espressa nei modi di legge.

Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al Broker di:





- predisporre entro il mese di marzo di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente almeno:
- a. l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
- b. la verifica del programma assicurativo dell'azienda e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere con indicazione degli interventi effettuati, dei risultati ottenuti, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie migliorative da attuare a breve e medio termine;
- segnalare nuovi rischi e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto ovvero delle mutate condizioni, fornendo l'assistenza necessaria per la stipula di nuove polizze e/o per l'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere. Tali segnalazioni dovranno essere fatte anche in corso d'anno;
- proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative, o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti da Aler entro i termini individuati dalla stessa. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il Broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo ad Aler con congruo anticipo, allo scopo di consentirle di attivare, se ritenuto possibile ed opportuno, tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa;
- valutazione costi/benefici delle coperture, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.;
- analisi ed andamento della sinistrosità pregressa con indicazioni per la riduzione/il contenimento della stessa.
- 4) Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative (anche per singole polizze) e nell'espletamento delle procedure di gara, in tempo utile, per la stipula delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da





normative sopravvenute o da nuove esigenze di Aler. In particolare, assistenza tecnica e predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, franchigie, scoperti, ecc., delle clausole specifiche da introdurre nelle polizze e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle gare di appalto, da espletarsi ai sensi di legge.

Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara anche con predisposizione di apposite relazioni e documenti.

Esecuzione di indagini preliminari di mercato al fine di individuare l'offerta tecnico/economica più confacente alle esigenze di Aler, da espletarsi ai sensi di legge.

- 5) Assistenza e consulenza per la gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio del servizio, consistente almeno in:
- a. segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
- b. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
- c. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e relativi importi (almeno 30 giorni prima della scadenza) ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa (aggiornamento valori assicurati e normativa, regolazione premi, variazione rischi, ecc.);
- d. pagamento dei premi assicurativi (sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso) secondo quanto specificato al successivo art. 5.
- e. puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, di tutti gli adempimenti contrattuali ed in particolare in relazione alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio, ecc.;
- f. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'azienda delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione.
- 6) Gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:
- a. assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; in particolare assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, passivi ed attivi (compreso il cd. Indennizzo Diretto) nelle varie fasi di trattazione e compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento del servizio, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti di Aler che dei terzi danneggiati. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di





trattazione del sinistro. Dovrà essere posta particolare cura e attenzione ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi a cittadini/utenti. In ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'azienda verrà fatta alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT).

In questo ambito, si richiede l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, anche in termini di consulenza per la prevenzione dei sinistri;

- b. assistenza nell'analisi ed individuazione di pratiche per le quali risulti opportuno/necessario aprire posizione di sinistro (ricorsi, citazioni, ecc.);
- c. possibilità per il personale aziendale addetto alla gestione dei sinistri di poter accedere ad una piattaforma informatica (costantemente aggiornata: verrà valutata anche la frequenza dell'aggiornamento dei dati proposta), con proprie chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza, ed accesso ai soli soggetti abilitati, in modalità di sola visualizzazione, al fine di poter consultare in autonomia ogni fase del sinistro gestito dalle Compagnie di Assicurazione (per es.: data di apertura del sinistro, stato attuale della pratica, se si è in attesa di documentazione richiesta, e comunque quali adempimenti sono in corso, corrispondenza tra numero di sinistro assegnato dalla Compagnia e numero di sinistro assegnato dal Broker), e fino alla chiusura, comprendendo la registrazione di ogni fase, come, ad esempio, eventuali conteziosi, eventuale franchigia corrisposta, entità del danno rimborsato etc.), e la registrazione della data di chiusura del sinistro. La piattaforma dovrà contenere anche informazioni relative alle polizze (scadenze, scadenza pagamento dei premi etc.). Il sistema dovrà essere personalizzato in base alle esigenze di Aler, e dovrà essere compresa la formazione del personale di Aler, dedicato, per l'uso dell'applicativo;
- d. elaborazione di rapporti trimestrali sull'andamento dei sinistri passivi (in particolare polizza globale fabbricati e r.c.t.) con produzione di un report contenente l'elenco di tutti i sinistri, l'elenco di quelli liquidati con il relativo importo, l'elenco di quelli riservati, di quelli dichiarati senza seguito e di quelli respinti, corredato dalle pertinenti valutazioni tecniche;
- e. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati e





degli interventi opportuni, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;

- f. azione di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze contrattuali e nella chiusura, in tempi rapidi, dei sinistri;
- g. analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di un'eventuale replica.

Il Broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato delle Compagnie di Assicurazione in relazione agli importi liquidati.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

- 7) Formazione ed aggiornamento del personale di Aler, addetto alla gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'azienda, sul contenuto dei principali contratti di assicurazione e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Gli interventi formativi, anche in modalità on-line, (che dovranno avere una durata, per ogni anno, non inferiore alle 4 ore da ripartirsi eventualmente nel corso di dodici mesi), dovranno essere prestati secondo le modalità e i termini indicati nella offerta tecnica presentata in sede di gara. Nell'ambito dell'attività di formazione il Broker dovrà provvedere anche alla trasmissione di informazioni ed aggiornamenti inerenti innovazioni legislative e/o giurisprudenziali rilevanti per l'attività in oggetto.
- 8) Supporto formativo, assistenza e consulenza ai servizi aziendali (anche con la resa di pareri in forma scritta, che dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta) su questioni in materia assicurativa o attinente, con riferimento in particolare:
- a. all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali idonei da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- b. ai pareri circa la regolarità di cauzioni e garanzie prestate da terzi;
- c. alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs.
- 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;





d. all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con Aler convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, concessione, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

e. alla consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche attinenti all'attività prestata per l'azienda.

9) Effettuare tutte le prestazioni offerte nel progetto di gestione di gara.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari dell'azienda, in relazione alla gestione dei propri contratti e/o necessità assicurative.

# ART. 4 – MODALITA'DI ESECUZIONE, OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI L'INCARICO

Il Broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente contratto (art. 1176 cod. civ.,) dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del capitolato e nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante.

Aler autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'azienda.

Il Broker dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione dell'Ente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Aler preposti, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'azienda se non previa esplicita autorizzazione.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'azienda.

Aler si riserva la facoltà di recedere dal contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 13 del presente contratto.





Il Broker si impegna a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato; in particolare il Referente unico dovrà essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 s.m.i.; a tal fine designa il/la sig./ra

Il Broker dovrà comunicare, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.), ed il sostituto del Referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Su richiesta dell'azienda dovrà garantire incontri con l'incaricato, in presenza o con altre modalità concordate, nella sede aziendale e/o nelle altre sedi di uog.

Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure.

Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Il luogo di esecuzione principale del servizio è la U.O.G. di Bergamo (sede legale ed operativa) via Mazzini, 32/a - 24128 Bergamo; l'Azienda potrà chiedere la partecipazione dell'operatore incaricato presso le altre sedi di cui si compone.

Il Broker dovrà inoltre presentare copia dell'avvenuto versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Aler, da parte sua, si obbliga a:

- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- rendere noto in tutte le procedure per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dell'affidamento e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio;





- effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, come dettagliato all'art. 5 del presente contratto.

È esplicitamente convenuto che restano in capo ad Aler l'assoluta autonomia decisionale ed in particolare la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali per il perfezionamento delle polizze, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

#### ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'azienda nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per Aler.

A tale scopo, il Broker dovrà trasmettere ad Aler la richiesta e i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il Broker provvederà alla rendicontazione dei premi pagati secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza ad Aler. Si applicano le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di Aler e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per Aler.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, fatta salva la facoltà per Aler di risolvere il contratto.





Non saranno imputabili ad Aler gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

# ART. 6 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

L'Appaltatore si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019, aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021 e pubblicato sul sito all'indirizzo: http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizionigenerali/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/ "Modello di Organizzazione Gestione e controllo – versione 2018 (approvato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13.9.19)"/, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare i principi stabiliti dal Codice Etico e di

Comportamento per il personale di Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 11 in data 4 marzo) disponibile all'indirizzo: http://www.alerbg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'Appaltatore di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Appaltatore si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento





dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Appaltatore incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato all'Appaltatore.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Appaltatore sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto. È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Appaltatore incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;





- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV,
   sezione 2 e 3 del GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

# ART. 7 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dall'Appaltatore nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte della Direzione aziendale, del RUP e degli Uffici preposti, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati non siano soddisfacenti, ALER può chiedere all'Appaltatore di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni.

# **ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO**





La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di **anni 5 (CINQUE)** a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di anticipazione del servizio richiesta dal Committente in data\_\_\_\_\_\_ a mezzo\_\_\_\_\_.

Aler si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, sino alla definizione del rapporto contrattuale con il nuovo affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'azienda e/o dell'intermediario, il Broker si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o all'azienda.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del Broker dal Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile, da parte di Aler, annualmente con preavviso, da inoltrarsi, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, a mezzo PEC, secondo le modalità specificate nei documenti di gara, cui si rinvia.

#### ART. 9 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO, TRACCIABILITA'

Il servizio di brokeraggio di cui al presente contratto non comporterà alcun onere finanziario a carico della Stazione Appaltante, in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.

La remunerazione del servizio, nei termini di cui sopra, consiste nel riconoscimento al Broker di una percentuale nella intermediazione delle polizze assicurative.

Tale remunerazione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti,





successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Come determinato dall'Offerta Economica in sede di gara, parte integrante del presente contratto, la percentuale delle intermediazioni delle polizze è pari al \_\_\_\_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_percento).

Il Broker si impegna a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli stessi, le percentuali attualmente applicate alle compagnie assicurative. Alla scadenza dei suddetti contratti, il Broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara.

Non competerà alcun corrispettivo l'analisi di nuovi rischi o l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui Aler non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della gara per l'aggiudicazione di polizze.

Il Broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con Aler secondo le previsioni contenute nel presente contratto, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi a periodi successivi a quello in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Non sono previsti rimborsi spese.

Al Broker non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'appaltatore, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

-	IBAN:	, presso la Banca	
---	-------	-------------------	--





-	Delegato	Delegato/a: sig./sig.ra,				., codice fiscale			
	nato/a	а		()	il	//,	residente	in	
			() via/pia	azza			••••		

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

# ART. 10 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.





La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

#### ART. 11 - PENALI

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, Aler ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00, in relazione all'inadempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 10 giorni.

Aler si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali consente ad Aler di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso Aler si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare IVASS e Autorità Nazionale Anticorruzione.

# ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- a. nel caso in cui l'Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- b. gravi violazioni e/o inosservanze di quanto previsto dal capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Società, anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- c. le omissioni degli obblighi assunti così come evidenziati nel progetto tecnico oggetto di affidamento;





- d. interruzione non motivata del servizio;
- e. i casi previsti dalla vigente legislazione;
- f. qualora venga meno del rapporto di fiducia tra le parti.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Aler in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, Aler avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'Appaltatore con cui il contratto è stato risolto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, Aler potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Aler ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico dell'Appaltatore irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 209/05 s.m.i., da parte dell'aggiudicatario o nel caso in cui subentrino i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m. i.

È fatto salvo ogni diritto di Aler al risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora Aler ne faccia richiesta, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

#### ART. 13 - RECESSO

Aler ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Broker con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora





eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Aria S.p.A. e/o Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida, con la quale venga indicato al Broker un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Inoltre, alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'Appaltatore si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora lo stesso contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente contratto, ovvero ancora, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per Aler, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Appaltatore nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo 2 contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante; la risoluzione contrattuale sarà comunicata al Broker mediante PEC, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento. Aler procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla stessa, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

# ART. 14 - PROPRIETA', RISERVATEZZA (OBBLIGHI)

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto, l'Appaltatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.





Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l'Appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'azienda di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

# ART. 15 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. n. 209/2005, depositata presso l'IVASS (responsabilità civile per negligenze od errori professionali, della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.), con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni) a copertura dei rischi connessi al servizio oggetto del presente contratto. La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Azienda.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

L'Appaltatore risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento





del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.

Α	tal	riguardo	l'Appaltatore	ha	stipulato	apposita	polizza	assicurativa	n.
			in	data	a			rilasciata	da
			, p	er ri	schi di es	ecuzione (	delle attiv	vità oggetto	del
pr	esent	te contratt	o alle condizion	i pre	viste dall'ar	t. 103, con	nma 7, de	l D.lgs n. 50/2	016
e s	s.m.i.	; lo stesso (	dovrà <b>presenta</b> i	re al I	Responsab	ile Unico d	ella Proce	dura (RUP) co	opia
со	nfor	me all'orig	inale della poliz	zza as	ssicurativa	ed i succes	ssivi ed ev	entuali rinno	vi.
L'A	Appal	tatore sar	à comunque te	nuto	a risarcire	i danni no	on coperti	i e/o ecceder	nti il
m	assim	ale assicur	rato.						

#### **ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il Broker ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'azienda potrà ordinare ad altro broker, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Broker stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ad Aler.

#### ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DURC

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'aggiudicazione del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al possesso, da parte dell'aggiudicatario, del requisito di "Regolarità contributiva". La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso





dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'Appaltatore. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, la stazione appaltante può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81 del 9.4.2008).

#### **ART. 18 – CAUZIONI**

Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'Appaltatore			
ha costituito la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n			
per un importo di € emessa da Banca in data			
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia			
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.			
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare			
Esecuzione del servizio, da emettersi entro tre mesi dalla data di ultimazione delle			
prestazioni oggetto del contratto. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla			
osta della Stazione Appaltante.			

# **ART. 19 – NORME DI RINVIO**

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente contratto e dei documenti che lo compongono, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici) oltre all'art. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile .

# ART. 20 - SPESE E IMPOSTE

Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.





Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa

#### ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
  garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed
  amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non
  autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.





- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale
   Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in
   Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl che ha indicato quale referente per Aler il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR),
   di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy,
   raggiungibile sul sito <u>www.garanteprivacy.it</u>
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <a href="http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy">http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy</a>

#### **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo; è esclusa la compromissione in arbitri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo,			
(Appaltatore) Il Legale Rappresentante	ALER Bergamo-Lecco-Sondrio IL DIRETTORE GENERALE		
f.to	f.to Diomira Caterina Ida Crett		

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)